



# CITTA' DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 18.04.2023

**OGGETTO:** Determinazione aliquote IMU anno 2023-Proposta al Consiglio

L'anno 2023, il giorno Dieotto del mese di Aprile alle ore 16,00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Jossa Giuseppe, si è riunita con i seguenti ASSESSORI:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
JOSSA GIUSEPPE - Sindaco		
MAUTONE FELICE - Vice Sindaco		<u>ASSENTE</u>
BOLERO FILOMENA		
COPPOLA RAFFAELE		
DI RAFFAELE NICOLA		
PALMA ROSANNA		<u>ASSENTE</u>
STELLATO ADOLFO		
VIVOLO CARMELA		

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Mario Ambrosanio, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/00.

IL SINDACO, avv. Jossa Giuseppe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 11217 del 03/04/2023

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

### DELIBERA

- Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.



Città di Marigliano  
(Città Metropolitana di Napoli)

---

**ORIGINALE** PROPOSTA di deliberazione di Giunta Comunale – prot. n. 11217 Del 03/04/2023

**OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale di determinazione aliquote IMU anno 2023**

***Parere in ordine alla regolarità tecnica:***

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Settore PM  
Magg. Dott. Emiliano Nacar

***Parere in ordine alla regolarità contabile:***

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del V Settore

Dott. Issa Maria Teresa Rollo

## OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023-Proposta al Consiglio Comunale

### RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE PM -SERVIZIO TRIBUTI PROPOSTA

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2012, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 il quale stabilisce che: *"Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU"*;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**RICHIAMATO** inoltre il comma 755 dell'art. 1 della L. 160/2019, che prevede: *"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento"*;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria (IMU) in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

**RITENUTO** eventualmente di dover intervenire con successiva deliberazione consiliare per stabilire quanto previsto dal comma 777 dell'unico articolo della L. 160/2019;

**VISTO** l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

**VISTO** i commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i. secondo cui dal primo anno di applicazione del prospetto delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente.

**VISTA** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 e n. 16 del 27/05/2022 aventi ad oggetto: *"Determinazione nuove aliquote IMU anno 2022"*, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale per l'anno 2022;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- a norma dell'art. 1, comma 750, della L. 160/2019 l'imposta è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i possessori degli immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (comma 765 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
- l'imposta è riscossa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo quanto previsto dal comma 762 art. 1 legge 160/2019 che prevede testualmente: *"...i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno"*;
- a norma dell'art. 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- a norma dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione"*

*diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;*

La Legge 197/2022 introduce all'art. 1 c. 759 della Legge 160/2019 la lettera g-bis stabilendo che sono considerati esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui:

all'articolo 614, secondo comma del codice penale (reato di violazione di domicilio)

all'articolo 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici)

per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Ritenuto altresì comporta l'applicazione delle aliquote di base

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, mantenendo inalterata la pressione fiscale, di determinare le aliquote del tributo come segue:


1. aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,40% (art. 1, comma 748, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari al 0,10% (art. 1, comma 750, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
4. a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, *c.d. fabbricati-merce*, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
5. a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o è iniziata azione giudiziaria penale sono esenti dall'IMU, previa comunicazione all'Ente (Art. 1, c. 81, L. 197/2022);
6. aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 1,06% (art. 1, comma 752, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
7. aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 1,06% (art. 1, comma 753, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
8. per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (punti 3,4,5,6 sopra elencati), l'aliquota di base è pari allo 1,06% (art. 1, comma 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Per tutto quanto non specificato, si applicano i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tanto si relaziona per quanto di competenza si invita il Consiglio Comunale, a deliberare le aliquote IMU per il 2023,

**IL RESPONSABILE** Del Settore

Dott. Nacar Emiliano



## L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTA la relazione del responsabile del servizio tributi;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di confermare le aliquote del tributo come segue:

1. aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,40% (art. 1, comma 748, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari al 0,10% (art. 1, comma 750, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
4. a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, *c.d. fabbricati-merce*, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
5. aliquota per i terreni agricoli è pari allo 1,06% (art. 1, comma 752, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
6. aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 1,06% (art. 1, comma 753, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
7. per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (punti 3,4,5,6 sopra elencati), l'aliquota è pari allo 1,06% (art. 1, comma 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Per tutto quanto non specificato si applicano i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**Di determinare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 come segue:**

1. aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,40% (art. 1, comma 748, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari al 0,10% (art. 1, comma 750, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
4. a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, *c.d. fabbricati-merce*, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
5. a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o è iniziata azione giudiziaria penale sono esenti dall'IMU, previa comunicazione all'Ente (Art. 1, c. 81, L. 197/2022);
6. aliquota per i terreni agricoli è pari allo 1,06% (art. 1, comma 752, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
7. aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 1,06% (art. 1, comma 753, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
8. per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (punti 3,4,5,6 sopra elencati), l'aliquota è pari allo 1,06% (art. 1, comma 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Per tutto quanto non specificato si applicano i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**L'ASSESSORE AL BILANCIO**  
Dott. Nicola Di Raffaele



**IL SINDACO**  
Avv. Giuseppe Jossa





Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Avv. Jossa Giuseppe



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Mario Ambrosanio



Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:


- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20 APR 2023 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000

(N. \_\_\_\_\_ REG. PUBBLICAZ.)

E' Trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'albo Pretorio, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000

Marigliano, \_\_\_\_\_

Il messo comunale



IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.  
dott. Pasquale De Stefano



**ESECUTIVITA'**  
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE  
dott. Pasquale De Stefano